

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4977 del 30/10/2019
Oggetto	D.P.R. 13 MARZO 2013 N° 59 SOCIETÀ "TIFONE AMBIENTE SRL" CON SEDE LEGALE ED IMPIANTO NEL COMUNE DI FERRARA, VIA MODENA N. 248/A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER LA MODIFICA DELL'ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E PRODUZIONE MACCHINE PER DISINFEZIONE, AUTORIZZATA CON ATTO A.U.A. N. 2082 DEL 30/06/2016.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4969 del 21/10/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno trenta OTTOBRE 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc. N. 13668/2019/fd-ct

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 Società "TIFONE AMBIENTE SRL" con sede legale ed impianto nel Comune di FERRARA, VIA MODENA N. 248/A. Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica dell'attività di progettazione e produzione macchine per disinfezione, autorizzata con atto A.U.A. n. 2082 del 30/06/2016.

LA RESPONSABILE

Vista la domanda in data 11/04/2019, trasmessa dal SUAP di Ferrara e assunta al P.G. di ARPAE il 19/04/2019 con il n. 64053, presentata al SUAP in data 11/04/2019 con prot. n. 47961, dalla Società TIFONE AMBIENTE SRL, nella persona di MAURO GUIZZARDI in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale e stabilimento nel Comune di Ferrara, via Modena n. 248/a, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, per la modifica sostanziale dell'attività di progettazione e produzione macchine per disinfestazione, autorizzata con atto A.U.A. n. 2082 del 30/06/2016, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;

Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per la modifica sostanziale dell'attività, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, con modifica della matrice ambientale emissioni in atmosfera, autorizzate con l'AUA su citata, per l'introduzione nell'attività precedentemente autorizzata, di operazioni di saldatura, di smerigliatura e di verniciatura;

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni";

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

Visti

il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;

la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;

la L.R. n. 5/06;

la L.R. 21/2012;

la L. 447/95

Vista altresì:

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005";

Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, è regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. 2082 del 30/06/2016;

Preso atto che le modifiche richieste nella suddetta istanza consistono in particolare nell'introduzione di tre punti di emissione in atmosfera: 2 in procedura ordinaria (art. 269 del D.Lgs. 152/06), relativamente alle operazioni di saldatura e smerigliatura, ed 1 in procedura semplificata (art. 272 del Dlgs. n. 152/06), relativamente alla verniciatura;

Ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale contenute nell'atto su citato, non oggetto di modifica, che vengono riportate integralmente nel presente atto, adeguandole qualora le prescrizioni una tantum, siano già state ottemperate;

Visto il parere del Servizio Ambiente del Comune di Ferrara, in data 05/06/2019, assunta al P.G. di ARPAE il 05/06/2019 con il n. 88712, con nulla osta in merito alla matrice rumore e parere favorevole in merito alle emissioni in atmosfera, nel rispetto delle prescrizioni del precedente atto;

Vista la relazione tecnica del Servizio Territoriale di ARPAE Ferrara Prot. n. 89649 del 06/06/2019, in merito alla matrice emissioni in atmosfera, con richiesta di integrazioni;

Vista la nota del SUAP del Comune di Ferrara, in data 12/08/2019, assunta al P.G. di ARPAE il 13/08/2019 con il n. 127426 di trasmissione delle integrazioni presentate dalla ditta, in ottemperanza a quanto richiesto dal Servizio Territoriale di ARPAE con la nota sopramenzionata;

Vista la relazione tecnica del Servizio Territoriale di ARPAE Ferrara Prot. n. 154443 del 08/10/2019, in merito alla matrice emissioni in atmosfera, con cui esprime una valutazione favorevole, a condizione che i sistemi di abbattimento sulle emissioni in atmosfera E1, E2 ed E3, che la ditta dichiara di installare, siano del tipo previsto dalle norme vigenti in relazione agli inquinanti prodotti e che le emissioni derivanti dalle operazioni di carteggiatura, non devono essere convogliate nello stesso punto di emissione della verniciatura;

Considerato che lo scarico contrassegnato con lettera S2 nell'allegato 1 del presente atto, consiste in acque bianche, quindi non soggetto ad autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 152/06;

Dato atto che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione di tale procedimento;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città

Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;

Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;

Dato atto che con DDG n.102/2019 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;

Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del SUAP di Ferrara alla Società TIFONE AMBIENTE SRL, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale ed impianto nel Comune di FERRARA, VIA MODENA N. 248/A, codice fiscale/PARTITA IVA n. 00392510384 per la modificata dell'attività PROGETTAZIONE E PRODUZIONE MACCHINE PER DISINFESTAZIONE, autorizzata con AUA n. 2082 del 30/06/2016.

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	COMUNE
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06, con	ARPAE

	ricomprese attività in deroga di cui all'art. 272, comma 2, del D.Lgs 152/06	
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	COMUNE

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI ACQUE DOMESTICHE IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE

1. Lo scarico autorizzato è quello contrassegnato con la lettera “**S1**” relativamente allo scarico di acque domestiche nel Canale Burana indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “1”.
2. il depuratore terminale deve avere una capacità almeno pari al totale di abitanti equivalenti dichiarati nella tavola planimetrica allegata agli atti.
3. dovrà essere rispettato quanto previsto nella tavola planimetrica denominata “tavola 1 – schema scarichi – datata ottobre 2015”, unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “1”.
4. Per gli scarichi di acque reflue domestiche di consistenza inferiore a 50 A.E. che recapitano sul suolo o in corpo idrico superficiale non sono fissati valori limite di emissione. Vigè comunque il divieto di scarico sul suolo delle sostanze pericolose di cui al punto 2.1 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06.
5. La ditta deve rispettare le disposizioni contenute nella D.G.R. dell'Emilia Romagna n. 1053 del 9 giugno 2003, relativamente alla manutenzione.
6. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse.

7. La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso.
8. Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti.
9. Gli scarichi dovranno essere mantenuti costantemente accessibili per il campionamento ed il controllo nei punti assunti, nella planimetria allegata, per gli accertamenti.

E' fatto divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento proveniente dallo scarico.

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate, indicate e allo stesso modo numerate, come da planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "2"** e denominate **E1, E2 ed E3**;

2. Le emissioni E2 ed E3 sono ammesse nel rispetto dei limiti massimi e prescrizioni:

2.a

Emissioni	E2 Saldatura e Smerigliatura	E3 Saldatura e Smerigliatura
Portata (Nm ³ /h)	2.500	2.500
Durata (h/giorno)	6	6
Altezza (m)	8	8

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particellare	10	10
Ossidi di azoto (NO ₂)	5	5

Monossido di carbonio	10	10
Cromo (VI) e suoi composti	1	1
Nichel e suoi composti	1	1
Cobalto e suoi composti	1	1
Sistema di abbattimento	F.T.	F.T.

Per le emissioni **E2 ed E3** dovranno essere osservate le procedure di cui all'art. 269 comma 5 del D.Lgs. 152/06, e precisamente:

- a) la data di attivazione (prove funzionali, collaudo e messa a punto) dell'impianto di cui al presente atto, deve essere comunicata con almeno 15 giorni di anticipo all' ARPAE di Ferrara e al Comune di Ferrara;
 - b) entro un termine massimo di 30 giorni dalla data indicata al precedente punto a), l'impianto deve essere messo a regime;
 - c) dalla data di messa a regime dell'impianto, ed entro 10 giorni dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare almeno tre controlli sulle emissioni in tre giorni distinti e precisamente un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; entro 30 giorni dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli all' ARPAE di Ferrara e al Comune di Ferrara;
- 2.b. I sistemi di abbattimento dovranno essere conformi alle migliori tecniche disponibili e comunque a quanto previsto in merito dalla Determina n. 4606/1999 della Regione Emilia Romagna ;
- 2.c. Fermo restando quanto sopra indicato, la Ditta deve inoltre eseguire autocontrolli alle emissioni **E2 ed E3**, con **frequenza annuale**;

Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data dell'ultimo autocontrollo. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed ARPE, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;

3. L'emissione **E1** (cabina di verniciatura) è ammessa nel rispetto dei seguenti limiti e prescrizioni:

- 3.1. Non dovrà essere superato un consumo massimo giornaliero di prodotti vernicianti pronti all'uso pari a **20 kg**. Contribuiscono al raggiungimento del limite massimo di consumo tutti i prodotti utilizzati nell'ambito delle operazioni di verniciatura e di quelle strettamente connesse (fondi, catalizzatori, diluenti, solventi di lavaggio delle apparecchiature o di operazioni di sgrassaggio, ecc.);
- 3.2. Qualora la capacità nominale fosse tale da superare la soglia di composti organici volatili in ingresso stabilita dall'allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, la presente autorizzazione non è applicabile, pertanto la Ditta dovrà attivarsi per richiedere la modifica dell'AUA, ex art. 6 del D.P.R. n. 59/2013;
- 3.3. Devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti;
- 3.4. Le operazioni di verniciatura, appassimento, essiccazione e lavaggio attrezzature devono essere svolte in appositi impianti dotati di aspirazione ottimale degli inquinanti che si liberano;
- 3.5. Nella verniciatura dovrà essere privilegiato l'utilizzo di prodotti a base acquosa;

- 3.6 Gli effluenti provenienti dalle operazioni di verniciatura a spruzzo devono essere captati e convogliati ad un idoneo sistema di abbattimento delle polveri e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	3	mg/Nm ³
----------------	---	--------------------

- 3.7 Gli effluenti provenienti dalle operazioni di essiccazione devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nm ³
--	----	--------------------

- 3.8 Gli effluenti provenienti dalle operazioni di carteggiatura devono essere captati e convogliati ad un idoneo sistema di abbattimento delle polveri e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

- 3.9 I giorni di funzionamento degli impianti di verniciatura, appassimento, essiccazione, lavaggio attrezzature, i consumi dei prodotti vernicianti e diluenti (compresi i prodotti per il lavaggio) utilizzati, nonché la frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento degli inquinanti, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

REGISTRO		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Prodotto verniciante	
	Diluyente	
	Solvente (per sgrassaggio e lavaggio)	
	Catalizzatori	
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese

	Impianto di verniciatura	
	Impianto di appassimento	
	Impianto di essiccazione	
	Impianto di lavaggio	
	Altro	
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
Tipo impianto	Data sostituzione filtro	Data e tipologia altri interventi
Note		

3.10 L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici all' **emissioni E1** fermo restando l'obbligo del rispetto del limite stabilito anche attraverso l'installazione di un idoneo sistema di abbattimento;

3.11 In sede di messa a regime dell'impianto, dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo all'emissione **E1**, mirante alla verifica del rispetto dei limiti di emissione, il cui risultato dovrà essere trasmesso ad ARPAE e al Comune di Ferrara;

3.12. Devono inoltre essere rispettate le prescrizioni generali previste dalla D.G.R. 1769/2010.

4. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;

5. referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "3".

6. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i

controlli svolti dall'organo di vigilanza e per gli SME (sistemi automatici fissi a camino gestiti dalla Ditta) per i quali l'Incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli.

7. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 626/94 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con ARPAE che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;

8. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'ARPAE, **entro 24 ore** dall'accertamento.

9. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale.

10. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'ARPAE. che dispongono i provvedimenti necessari

C) IMPATTO ACUSTICO

1. L'esercizio dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente.

Nell'eventualità dovessero arrivare al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara delle segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti, l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di richiedere misure fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti.

Il presente provvedimento sostituisce, dalla data di rilascio da parte del SUAP di Ferrara, l'AUA n. 2082 del 30/06/2016, adottata da ARPAE di Ferrara.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP di Ferrara una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP di Ferrara.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP di Ferrara, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Consorzio di Bonifica di Burana e al Servizio Ambiente del Comune stesso.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

Firmato Digitalmente
La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.